



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE di FOGGIA

VIA L. TREGGIARI, 20 – 71100 FOGGIA
TEL- 0881/639409 – FAX 0881/666580
CASELLA POSTALE 415
sito internet : www.figcpuglia.it - www.lnd.it
E-MAIL: cplnd.foggia@figc.it
Servizio "PRONTO AIA" 334.5955226
SETTORE GIOVANILE 338.4547608
3^ CATEGORIA 335 /6278002
PRESIDENTE SEZIONE

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 06 del 18/09/2009

1. C O M U N I C A Z I O N I

RIUNIONE SOCIETA' GIOVANILI PUGLIESI

BARI: 25 SETTEMBRE 2009 ORE 18,00

Si informano i Signori Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Regionali Giovanili che, il Consiglio Direttivo ha deciso di programmare per la giornata di **Venerdì 25 settembre 2009 alle ore 18.00, presso la Sala Congressi dell' HOTEL BARION, Strada Statale 16 Km 816,00, Mola di Bari**, una riunione programmatica dell'attività giovanile della stagione sportiva 2009-2010.

Nel corso della riunione saranno presentati i calendari dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi – stagione sportiva 2009 -2010.

Si confida nella partecipazione dei Signori Presidenti delle Società interessate in quanto trattasi di un importante appuntamento che precede l'inizio dell'attività agonistica.

In caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente opportunamente delegato.



Il Presidente Federale ha disposto che, in occasione delle partite di tutti i campionati in programma da oggi fino al 21 settembre 2009, venga osservato un minuto di raccoglimento per commemorare i militari italiani vittime dell'attentato di Kabul del 17 settembre 2009.

RIUNIONE SOCIETA' GIOVANILI PUGLIESI

BARI: 25 SETTEMBRE 2009 ORE 18,00

Si informano i Signori Presidenti delle Società partecipanti ai Campionati Regionali Giovanili che **Venerdì 25 settembre 2009 alle ore 18,00, presso la Sala Congressi dell' HOTEL BARION, Strada Statale 16 Km 816,00, Mola di Bari**, è convocata una riunione programmatica dell'attività giovanile della stagione sportiva 2009-2010, alla presenza del Presidente del Comitato Regionale Arbitri, Sig. Raffaele Giove.

L'iniziativa rappresenta un'occasione di incontro e confronto, a seguito delle modifiche statutarie, tra le Società Giovanili ed il Comitato Regionale della LND. Nel corso della riunione saranno presentati i calendari dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi – stagione sportiva 2009 -2010.

Si confida nella partecipazione dei Signori Presidenti delle Società interessate in quanto trattasi di un importante appuntamento che precede l'inizio dell'attività agonistica.

In caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente opportunamente delegato.



Comunicazioni della F.I.G.C.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL SETTORE TECNICO DEL 14/9/2009)

Si pubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale il Bando di Ammissione al Corso Base – Uefa B per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA della L.N.D. in modo coordinato con le strutture periferiche del S.G. e S. e che sarà svolto a FOGGIA dal 2/11/2009 al 05/12/2009.

INTEGRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE SENSI ART. 90 COMMI 18 E 18 TER DELLA LEGGE N. 289 DEL 27.12.2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Si informa che il Presidente Federale ha ratificato il cambiamento della seguente denominazione sociale:

matr. 720679	A.C.	CELLE DI SAN VITO	di Celle di San Vito
matr. 720679	A.C.D.	CELLE DI SAN VITO	di Celle di San Vito

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N. D. NESSUNA

3. ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

CONSIGLIO DIRETTIVO

PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALE “.

Aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società interessati ed in considerazione del particolare momento economico che sta attraversando il Nostro Paese nonché per le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione al campionato provinciale di Terza Categoria e Juniores Provinciale si autorizzano i Signori Delegati Provinciali e Distrettuali a concedere PROROGA fino al **30 SETTEMBRE 2009** alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo Comitato Regionale n° 77 18 giugno 2009

SEGRETERIA

COMUNICATO IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ



Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento.

Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Art. 22 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis ...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

... omissis ...

SITO INTERNET DEL COMITATO E NUOVO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEL COMITATO.

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it o www.figcpuglia.it

Con l'occasione, inoltre, si riporta, qui di seguito, il nuovo indirizzo di posta elettronica del Comitato Regionale Puglia L.N.D. al quale le Società potranno indirizzare le proprie comunicazioni:

info@figcpuglia.it



RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata. Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 26 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

"Le Divisioni e i Comitati che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio, o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso devono pervenire alla competente Divisione o Comitato ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA della data fissata per lo svolgimento della gara", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ'

Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.

In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti.

Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione.



Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'Arbitro.

RILASCIO TESSERE PLASTIFICATE E CALCIATORI

La Lega Nazionale Dilettanti ha demandato al C.R. Puglia il compito di provvedere al rilascio delle tessere plastificate per i calciatori dilettanti, che serviranno quale documento di identificazione in tutte le gare organizzate dallo scrivente Comitato Regionale.

Pertanto le Società dovranno inviare al C.R., oltre alla normale modulistica per il tesseramento, il modulo per l'emissione della tessera plastificata con i seguenti adempimenti e allegati:

- 1) INCOLLARE LA FOTO DEL NOMINATIVO INTERESSATO, NELL'APPOSITO SPAZIO AVENDO CURA DI SCRIVERE DIETRO LA FOTO STESSA, NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA.
- 2) COMPILARE, SCRIVENDO IN STAMPATELLO, LE VOCI RIPORTATE SUL MODULO
- 3) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ - PERSONALE DEL CALCIATORE (Es: C.I. = CARTA D'IDENTITÀ ; P.G.:PATENTE DI GUIDA; PAS: PASSAPORTO)

Si precisa che la tessera di riconoscimento ha validità di **QUATTRO ANNI**.

Le Società, qualora trasferissero un calciatore, dovranno consegnare alla nuova Società la tessera di riconoscimento.

Il costo della tessera di riconoscimento plastificata è di **€3,10** cadauna.

Nel richiedere la indispensabile collaborazione da parte delle Società dipendenti si ritiene altresì necessaria la massima sollecitudine e completezza nella compilazione del modulo per l'emissione della tessera plastificata al fine di consentire il rilascio della tessera stessa in tempi brevi, senza intralciare il delicato e complesso impegno assunto da questo Comitato Regionale.

La Segreteria di questo Comitato Regionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito al numero telefonico **080/5699011**.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA – STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 5 Agosto 2009, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.



"TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)

Malgrado i ripetuti richiami all'osservanza delle norme federali vigenti, dalla verifica delle distinte gara presentate all'Arbitro ed allegata ai relativi referti, risulta che alcune Società continuano a fare indossare ai propri calciatori maglie contrassegnate da numeri diversi da quelli previsti (20 - 24 - 25 - 30 - 32 - 40 - 00 ecc.ecc.).

Tale comportamento costituisce violazione all'Art. 1 comma 1°) del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, allo scopo di evitare provvedimenti sanzionatori di carattere economico a carico delle Società interessate, si ritiene utile precisare che le Società dell'Area Dilettantistica devono osservare il disposto dell'Art. 72 comma 1) delle vigenti N.O.I.F. che, ad ogni buon fine, si riposta qui di seguito:

Art. 72 DELLE N.O.I.F. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

“I calciatori sin dall’inizio delle gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n° 1 il portiere; dal n°2 al n° 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n°12 in poi i calciatori di riserva”.

Con l'occasione si fa viva raccomandazione a tutte le Società di avere la massima cura nella compilazione delle distinte gara in quanto le frequenti modifiche alla numerazione e l'apposizione di frecce sono causa di facili disguidi da parte dei Direttori di gara e, conseguentemente, del Giudice Sportivo.

RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità.

Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996

In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito.

Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria del Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.



Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

SOLLECITO INVIO DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIUOCO

All'atto della iscrizione al campionato di competenza, alcune Società non hanno allegato il mod. Allegato A relativo alla dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciato dall'Ente proprietario dell'impianto, regolarmente omologato da questo C.R.

Si interessano le Società inadempienti ad ottemperare a tale obbligo nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio del campionato.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perchè renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere inviate, con plico raccomandato al Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - Via Pende, 23 - 70124 BARI, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F. ed elencate sull'apposito modulo di trasmissione (colore verde).

Detti plichi dovranno contenere solo moduli di tesseramento, e non altro.

TESSERAMENTO MILITARE (ART. 41 DELLE N.O.I.F.)

Accertata la possibilità del tesseramento, la richiesta deve essere redatta sull'apposito modulo accompagnata dalla tessera militare (da prelevare presso i dipendenti Comitati Provinciali), nonché dalla dichiarazione del Comando Militare presso il quale il calciatore presta servizio militare di leva ed inviata direttamente **alla Segreteria Federale FIGC - Casella Postale 2450 - 00198 ROMA.**

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

.....OMISSIS.....



3) I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) **certificato di idoneità specifica all'attività agonistica**, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio

1982 dal Ministero della Sanità.

b) **relazione di un medico sociale**, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta

maturità Psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17, comma 5 del C.G.S.

..... OMISSIS

Si ricorda alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTE ARBITRALE

Un calciatore impiegato come guardalinee non può; per alcun motivo, prendere parte alla gara. viceversa, un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come guardalinee.

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, per lo svolgimento della funzione di guardalinee, un dirigente regolarmente tesserato, ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.I.F., o un calciatore tesserato, del quale debbono essere indicati in distinta i completi dati anagrafici.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 - 2), l'eventuale affidamento di compiti di guardalinee a soggetti squalificati, inibiti, o comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo della squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

POSIZIONI DISCIPLINARI DEI TESSERATI

Con l'inizio dell'attività ufficiale si reputa opportuno richiamare l'attenzione di tutte le Società affinché prima dell'impiego dei propri calciatori in gare ufficiali si proceda ad un controllo della posizione disciplinare degli stessi.

Ciò, dovrà essere effettuato, attraverso una precisa lettura dei Comunicati Ufficiali della stagione Sportiva in corso e di quella decorsa.

Consigliamo tale scrupoloso esame per non incorrere nelle sanzioni severe previste dal Codice di Giustizia Sportiva a carico delle Società che impiegano calciatori squalificati.



ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E NORME PER L'INGRESSO SUI CAMPI DELLE PERSONE AUTORIZZATE

Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della particolare tessera impersonale rilasciata dal Comitato Regionale Puglia. Detta tessera è il solo titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno dei terreni di giuoco.

Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la convalida relativa del C.R. Puglia.

A tale proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da Accompagnatori Ufficiali **solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che le Società hanno presentato al C.R. all'atto delle iscrizioni ai Campionati.**

Le tessere di accompagnatore ufficiale si richiedono al Comitato Regionale.

Inoltre si reputa opportuno ricordare che, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti è consentito, per ciascuna delle due Società interessate, l'ingresso sul terreno di giuoco di tre persone, delle quali una assume la veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, munito della tessera impersonale. Mentre, le altre due persone in qualità di allenatore e massaggiatore debbono preventivamente essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso in campo al medico sociale, purché munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso.

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario;
- d) i calciatori di riserva.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisando le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.



ASSISTENZA MEDICA

E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport.

REGOLARIZZAZIONE PREMI DI PREPARAZIONE

L'Art. 96 punto 1) delle N.O.I.F., prevede che le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti devono regolarizzare il premio di preparazione, dovuto alle Società cedenti il calciatore con vincolo annuale o biennale, all'atto della firma del modello Emissione Tessera con vincolo pluriennale.

La mancata osservanza della suddetta norma permette alle Società cedenti di inoltrare il reclamo alla competente Commissione Nazionale Premi di Preparazione la cui delibera, se accolta, comporta anche l'applicazione della penale pari ad 1/3 dell'importo del premio di preparazione.

Si invitano, pertanto, le Società della L.N.D. ad ottemperare a quanto sopra richiamato allo scopo di evitare il contenzioso e la penale prevista dalle vigenti norme.

Inoltre, si informano le Società interessate che a seguito di solleciti pervenuti dal Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico per le delibere già assunte dalla Commissione Premi di Preparazione non impugnate alla Commissione Vertenze Economiche, i premi di preparazione e le relative penali saranno regolarizzate mediante prelievi coattivi previsti dall'Art 26 punto 4) del regolamento della L N D a cura dell'Ufficio Amministrativo di questo Comitato Regionale.

FORNITURA DISTINTE FORMAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Si comunica che con apposito plico è stato spedito a tutte le Società, partecipanti ai campionati regionali, un blocco distinte formazioni, sufficiente per 50 gare, predisposte su "carta chimica".

Le rimanenti Società, 3° categoria, amatori e juniores provinciale, invece, riceveranno il blocco distinte formazioni direttamente dal Comitato Provinciale al quale appartengono territorialmente.

Eventuali mancati ricevimenti, dovuti a disguidi postali, dovranno essere segnalati alla Segreteria del Comitato Regionale Puglia L.N.D. con lettera ufficiale su carta intestata della Società interessata.

Il costo del suddetto blocco "Distinte Formazioni" è di Euro 10,00 che sarà addebitato sul conto contabile di ogni società interessata a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Puglia L.N.D..

SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE (ART. 19 PUNTO 8 C.G.S.)

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidiva di ammonizioni:



- i tesserati, cui gli Organi di Disciplina Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità della presente normativa, all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'organo Disciplinare competente, salvo che quest'ultimo in base al rapporto del giudice di gara, ritenga dover infliggere una sanzione più grave.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni, divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure di preannuncio telegrafico di reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta di forza pubblica

Si avvertono le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - art. 24 (Giudice Sportivo 1° Grado).

1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità.

2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si è verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica. Per eventuali circostanze relative alla regolarità ditali obblighi osservati dalle società le stesse potranno avvalersi delle normali formalità previste art. 24 C.G.S..

Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

3. ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITÀ DI BASE

SCUOLE DI CALCIO

MODALITÀ E SCADENZE



In considerazione della necessità di coordinare sempre meglio le attività calcistiche giovanili dai 5 ai 12 anni e valutare le trasformazioni in atto e le relative necessità territoriali, tutte le Società che svolgono attività, anche se in una sola delle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti), **devono presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il modulo per il censimento** (allegato al Comunicato Ufficiale n° 14 del 10 settembre 2009) della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base, unitamente alla domanda di partecipazione all'attività ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o dei tornei Pulcini ed Esordienti, che determinerà successivamente l'appartenenza ad una delle tre tipologie citate.

ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 2 NOVEMBRE 2009

Nei moduli di censimento è obbligatorio indicare la denominazione esatta della Società dichiarante la "Scuola di Calcio Qualificata" o "Scuola di Calcio" o "Centro Calcistico di Base".

TRASMISSIONE TELEVISIVA "FORCING"

Si rende noto che a seguito di un accordo tra l'emittente privata "Teleregione", il Comitato Regionale Puglia L.N.D. ed il Coordinatore Federale Regionale, rappresentanze di giovani atleti delle Scuole Calcio della Regione saranno invitate a partecipare in studio alla trasmissione sportiva "Forcing" in onda ogni Domenica dalle 14.30.

Le società saranno contattate direttamente dai responsabili di Teleregione.

RICORSI DELLE SOCIETÀ AVVERSO L'ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI ALLIEVI E GIOVANISSIMI STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010

Il Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 14 settembre 2009,

- preso atto della presentazione di alcuni ricorsi presentati dalle società interessate avverso le esclusioni dai campionati regionali giovanili Allievi e Giovanissimi – stagione sportiva 2009 – 2010;
- visti i criteri di ammissione pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico;
- valutato il merito degli stessi ed esaminate le singole posizioni in ordine ai campionati disputati nella stagione sportiva 2008 – 2009 ed alle preclusioni previste,
- ha deliberato quanto segue:

Società	Campionato	Esito ricorso
A.S.D. A ERHIOS CA NOSA	ALLIEVI	RESPINTO (Mancata partecipazione categoria Giovanissimi – stagione sportiva 2008 – 2009).
U.S. A UDACE CERIGNOLA	ALLIEVI GIOVANISSIMI	ACCOLTO (Deroga del Comitato Regionale per categoria Esordienti e/o



Pulcini – stagione sportiva 2008 – 2009).

POL. CENTRO JONICO TARANTO	GIOVANISSIMI	ACCOLTO (Deroga del Comitato Regionale per categoria Esordienti e/o Pulcini – stagione sportiva 2008 – 2009).
A.S.D. CRISTO RE	GIOVANISSIMI	RESPINTO (Società retrocessa – Campionato Regionale giovanissimi – stagione sportiva 2008 – 2009 – vedi Comunicato Ufficiale n° 55 del 12/3/2009 del C.R. Puglia L.N.D.).
A.S.D. IL FORUM	GIOVANISSIMI	RESPINTO (Mancata partecipazione categoria Allievi – stagione sportiva 2008 – 2009).
S.C.D. SPORTING FRANCAVILLA	GIOVANISSIMI	RESPINTO (Mancata partecipazione categoria Allievi – stagione sportiva 2008 – 2009).
F.C. UXENTUM	ALLIEVI	RESPINTO (Mancata partecipazione categoria Allievi – stagione sportiva 2008 – 2009).

CAMPIONATI REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

SOCIETA' RINUNCIATARIE

Si comunica che le seguenti società hanno formalizzato la propria rinuncia a partecipare al campionato Regionale Allievi – stagione sportiva 2009 - 2010:

	MATRICOLA	SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIETA'
1)	206727	A.S.D.	CALCIO RAGAZZI VALENZANO
2)	720536		GALLIPOLI CALCIO S.R.L.

Si riporta, di seguito, l'elenco aggiornato delle Società che hanno provveduto ad inoltrare la domanda di partecipazione al Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 2009 - 2010:

MATRICOLA	SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIETA'
------------------	--------------	-------------------------------



1)	916657	A.S.D.	ACCA DEMIA BARI POINT TRANI
2)	912101	A.S.D.	ACCA DEMIA C. LA QUERCIA
3)	919612	A.S.D.	AERHIOS CANOSA
4)	720391	A.S.D.	ALBEROBELLONOCI
5)	720589	A.S.D.	ANDRIA
6)	918596	POL.	ANDRIENSIS A.S.D.
7)	71086	A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
8)	205855	A.S.D.	ATHENA CALCIO BARLETTA
9)	720334	A.S.D.	ATLETICO MANDURIA
10)	720350	U.S.	AUDA CE CERIGNOLA
11)	202502	A.S.D.	AURORA CALCIO BARI
12)	61667	A.S.D.	AVANTI DELFINI ALTA MURA
13)	720587	POL. D.	AVETRANA
14)	911625	A.S.D.	B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI
15)	5710	A.S.	BARI S.P.A.
16)	910992	A.C.	BARINSIEME
17)	920015	POL. D.	BELLAVISTA
18)	921129	A.S.D.	BITETTO
19)	910543	POL.	BITONTO
20)	720588	POL. D.	BOYS B. CALCIO
21)	201720	A.S.D.	BORGOVILLA CALCIO SPORT
22)	914002	F.B.	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.
23)	720238	A.S.D.	CALIMERA
24)	59794	A.S.D.	CANOSA
25)	11140	A.S.D.	CASTELLANA
26)	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
27)	74578	POL.	CENTRO JONICO TARANTO
28)	203792	POL.	CHIMIENTI
29)	720277	A.S.D.	CISTERNINO
30)	81022	A.S.D.	COPERTINO
31)	202872	U.S.D.	CORATO
32)	203989	A.S.D.	COSMANO SPORT
33)	911167	A.S.D.	CRISTO RE
34)	917708	A.S.D.	CRYOS TALSANO
35)	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
36)	720065	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
37)	917783	A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971
38)	910824	A.S.D.	DUE MARI
39)	204008	A.S.D.	ESPERIA
40)	917118	A.S.D.	FRANCAVILLA CALCIO
41)	917805	A.S.D.	FUTURA SANTO SPIRITO
42)	206268	A.S.D.	G.E.T. ORTA NOVA
43)	912407	POL.	GAETANO SALVEMINI
44)	69250		GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL
45)	203798	S.S.	GIOVENTU CASTELLANETA 94
46)	918084	A.S. POL	GIOVENTU ERCHIE
47)	720230	POL.	GIOVINAZZO
48)	910536	A.S.C.	IL TORRIONE BITONTO
49)	912075	A.S.D.	JUNIOR TARANTO CALCIO
50)	202878		JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE



51)	206023	A.S.D.	JUVENTUS S.MICHELE
52)	25960	U.S.	LECCE SPA
53)	720693	U.S.D.	LUCERA CALCIO
54)	29640	A.C.D.	MASSAFRA
55)	912880	U.S.	MEMORY TOMASI NICOLA
56)	204361	U.S.D.	MODUGNO
57)	911674	A.S.	MONTEFIORE
58)	920496	A.S.D.	MOTTOLA
59)	205636	A.S.D.	NEW GREEN PARK
60)	917395	A.C.	NUOVA CALCIO PARADISO
61)	915886	A.S.D.	NUOVA GIOVENTU VIESTE
62)	201638	CRAL	NUOVO PIGNONE BARI
63)	720590	POL.	OLIMPIA SACRO CUORE
64)	70764	A.S.D.	ORSA MAGGIORE
65)	913019	A.C.D.	P. GIANNOTTI
66)	204676	A.S.D.	PALESE
67)	720609	A.S.	PARMA CLUB GINOSA
68)	912104	A.S.D.	PICCOLI CAMPIONI
69)	918362	A.D.	POL. TRANI 2006
70)	910991	CSCASD	PRIMI CALCIO LOCOROTONDO
71)	204371	A.S.D.	PRO GIOVENTU NOICATTARO
72)	201979	U.S.D.	PRO INTER
73)	720322	A.S.D.	PRO ITALIA GALATINA
74)	912130	A.S.	PUNTO FOGGIA 1989
75)	71665	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT
76)	915026	F.C.D.	REAL ADELFA
77)	911634		REAL S. GIOVANNI
78)	202249	A.S.D.	RED BOYS
79)	201726	U.S.	RUV ESE
80)	206406		S. CALCIO 2000
81)	203396	G.S.	S. PIO X
82)	912606	A.C.	SALENTO FOOTBALL
83)	206044	U.S.	SALICE
84)	720210	POL. D.	SAN CESARIO ARIA SANA
85)	912882	A.D. POL.	SANGERARDO
86)	911334	A.S.	SAN PAOLO
87)	75704	U.S.D.	SAN SEVERO
88)	915464	A.C.D.	SANTERAMO
89)	910324	A.S.D.	SANT ONOFRIO CALCIO
90)	911307	POL.	SILVIUM GRAVINA
91)	910687	A.S.	SPORTING MANDURIA
92)	720687	U.S.	STELLA JONICA CAROSINO
93)	916359	POL. D.	STELLA ROSSA BISCEGLIE
94)	915291		TARANTO SPORT S.R.L.
95)	916961	A.S.D.	TREVISANI
96)	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
97)	206022	A.C.D.	TRINITA POLI
98)	720538	F.C.	UXENTUM
99)	720275	A.S.D.	VIRTUS CALCIO BARI
100)	917123	A.S.D.	VIRTUS CASARANO
101)	206036	A.S.D.	VIRTUS LATERZA



102) 910140 A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO

SOCIETA' AMMESSE DI DIRITTO:

	MATRICOLA	SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIETA'
1)	912101	A.S.D.	ACCA DEMIA C. LA QUERCIA
2)	720589	A.S.D.	ANDRIA
3)	918596	POL.	ANDRIENSIS A.S.D.
4)	71086	A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5)	205855	A.S.D.	ATHENA CALCIO BARLETTA
6)	720334	A.S.D.	ATLETICO MANDURIA
7)	720350	U.S.	AUDACE CERIGNOLA
8)	202502	A.S.D.	AURORA CALCIO BARI
9)	61667	A.S.D.	AVANTI DELFINI ALTA MURA
10)	720587	POL.D.	AVETRANA
11)	911625	A.S.D.	B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI
12)	5710	A.S.	BARI S.P.A.
13)	910543	POL.	BITONTO
14)	201720	A.S.D.	BORGOVILLA CALCIO SPORT
15)	914002	F.B.	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.
16)	720238	A.S.D.	CALIMERA
17)	11140	A.S.D.	CASTELLANA
18)	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
19)	81022	A.S.D.	COPERTINO
20)	203989	A.S.D.	COSMANO SPORT
21)	911167	A.S.D.	CRISTO RE
22)	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
23)	917783	A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971
24)	204008	A.S.D.	ESPERIA
25)	917118	A.S.D.	FRANCAVILLA CALCIO
26)	917805	A.S.D.	FUTURA SANTO SPIRITO
27)	206268	A.S.D.	G.E.T. ORTA NOVA
28)	912407	POL.	GAETANO SALVEMINI
29)	203798	S.S.	GIOVENTU CASTELLANETA 94
30)	912075	A.S.D.	JUNIOR TARANTO CALCIO
31)	202878		JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE
32)	206023	A.S.D.	JUVENTUS S.MICHELE
33)	25960	U.S.	LECCE SPA
34)	720693	U.S.D.	LUCERA CALCIO
35)	29640	A.C.D.	MASSAFRA
36)	204361	U.S.D.	MODUGNO
37)	911674	A.S.	MONTEFIORE
38)	920496	A.S.D.	MOTTOLA
39)	205636	A.S.D.	NEW GREEN PARK
40)	917395	A.C.	NUOVA CALCIO PARADISO
41)	201638	CRAL	NUOVO PIGNONE BARI
42)	720590	POL.	OLIMPIA SACRO CUORE
43)	70764	A.S.D.	ORSA MAGGIORE
44)	913019	A.C.D.	P. GIANNOTTI



45)	204676	A.S.D.	PALESE
46)	204371	A.S.D.	PRO GIOV ENTU NOICATTARO
47)	201979	U.S.D.	PRO INTER
48)	720322	A.S.D.	PRO ITALIA GALATINA
49)	915026	F.C.D.	REAL ADELFA
50)	911634		REAL S. GIOVANNI
51)	202249	A.S.D.	RED BOYS
52)	203396	G.S.	S.PIO X
53)	912606	A.C.	SALENTO FOOTBALL
54)	206044	U.S.	SALICE
55)	720210	POL.D.	SAN CESA RIO A RIA SANA
56)	912882	A.D. POL.	SAN GERA RDO
57)	75704	U.S.D.	SAN SEVERO
58)	911307	POL.	SILVIUM GRAVINA
59)	915291		TARANTO SPORT S.R.L.
60)	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
61)	206022	A.C.D.	TRINITA POLI
62)	720275	A.S.D.	VIRTUS CALCIO BARI
63)	917123	A.S.D.	VIRTUS CASARA NO
64)	206036	A.S.D.	VIRTUS LATERZA
65)	910140	A.S.D.	WONDERFUL BARI S.SPIRITO

SOCIETA' AMMESSE A COMPLETAMENTO ORGANICO:

1)	916657	A.S.D.	ACCA DEMIA BARI POINT TRANI
2)	720391	A.S.D.	ALBEROBELLONOCI
3)	910992	A.C.	BARINSIEME
4)	720588	POL.D.	BOYS B. CALCIO
5)	59794	A.S.D.	CANOSA
6)	202872	U.S.D.	CORA TO
7)	720065	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
8)	910824	A.S.D.	DUE MA RI
9)	69250		GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL
10)	720230	POL.	GIOV INAZZO
11)	915886	A.S.D.	NUOVA GIOV ENTU' V IESTE
12)	720609	A.S.	PA RMA CLUB GINOSA
13)	918362	A.D.	POL. TRANI 2006
14)	912130	A.S.	PUNTO FOGGIA 1989
15)	911334	A.S.	SAN PAOLO
16)	910324	A.S.D.	SANT'ONOFRIO CALCIO
17)	910687	A.S.	SPORTING MANDURIA
18)	720687	U.S.	STELLA JONICA CA ROSINO
19)	916359	POL.D.	STELLA ROSSA BISCEGLIE

SOCIETA' IN ESUBERO:

Le società in esubero rispetto all'organico, nel caso di rinunce saranno inserite tenendo conto della sottoelencata graduatoria di merito redatta con i punteggi indicati nei criteri di ammissione pubblicati nel paragrafo 1.1 del presente Comunicato Ufficiale (eventuali posti a disposizione):



1)	910536	A.S.C.	IL TORRIONE BITONTO
2)	921129	A.S.D.	BITETTO
3)	917708	A.S.D.	CRYOS TALSANO
4)	910991	CSCASD	PRIMI CALCIO LOCOROTONDO
5)	74578	POL.	CENTRO JONICO TARANTO
6)	912880	U.S.	MEMORY TOMASI NICOLA
7)	203792	POL.	CHIMIENTI
8)	720277	A.S.D.	CISTERNINO
9)	920015	POL.D.	BELLAVISTA
10)	918084	A.S. POL.	GIOVENTU' ERCHIE
11)	916961	A.S.D.	TREVISANI

SOCIETA' PRECLUSE:

Per mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2008 – 2009, a Campionati o Tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini.

1)	919612	A.S.D.	AERHIOS CANOSA
2)	912104	A.S.D.	PICCOLI CAMPIONI
3)	720538	F.C.	UXENTUM

SOCIETA' RETROCESSE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

1)	71665	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT
2)	201726	U.S.	RUV ESE
3)	206406		S.CALCIO 2000
4)	915464	A.C.D.	SANTERAMO

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

SOCIETA' RINUNCIATARIE

Si comunica che le seguenti società hanno formalizzato la propria rinuncia a partecipare al campionato Regionale Giovanissimi – stagione sportiva 2009 - 2010:

	MATRICOLA	SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIETA'
1)	206727	A.S.D.	CALCIO RAGAZZI VALENZANO
2)	205647	AICS	CIRCOLO S.MORELLI
3)	912130	A.S.	PUNTO FOGGIA 1989

Si riporta, di seguito, l'elenco aggiornato delle Società che hanno provveduto ad inoltrare la domanda di partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi per la stagione sportiva 2009 - 2010:

	MATRICOLA	SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIETA'
--	------------------	--------------	-------------------------------



1)	912101	A.S.D.	ACCADEMIA C. LA QUERCIA
2)	720391	A.S.D.	ALBEROBELLONOCI
3)	916314	A.S.D.	AMICI DEL CALCIO
4)	720589	A.S.D.	ANDRIA
5)	918596	POL.	ANDRIENSIS A.S.D.
6)	917806	A.S.	ANTONELLI
7)	71086	A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
8)	205855	A.S.D.	ATHENA CALCIO BARLETTA
9)	720350	U.S.	AUDA CE CERIGNOLA
10)	202502	A.S.D.	AURORA CALCIO BARI
11)	61667	A.S.D.	AVANTI DEL FINI ALTA MURA
12)	911625	A.S.D.	B.S. SOCCER TEAM MONOPOLI
13)	5710	A.S.	BARI S.P.A.
14)	720185	S.S.D.	BARLETTA CALCIO S.R.L.
15)	920015	POL.D.	BELLAVISTA
16)	720588	POL.D.	BOYS B. CALCIO
17)	201720	A.S.D.	BORGOVILLA CALCIO SPORT
18)	914002	F.B.	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.
19)	720238	A.S.D.	CALIMERA
20)	59794	A.S.D.	CANOSA
21)	921469	A.S.D.	CAPO DI LEUCA
22)	206274	S.S.	CARBONARA SPORT
23)	11140	A.S.D.	CASTELLANA
24)	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
25)	81022	A.S.D.	COPERTINO
26)	203989	A.S.D.	COSMANO SPORT
27)	911167	A.S.D.	CRISTO RE
28)	917708	A.S.D.	CRYOS TALSANO
29)	911772	A.P.	CULTURALE NUOVA TARAS
30)	917828	POL.	DE GREGORIO A.S.D.
31)	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
32)	917783	A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971
33)	204008	A.S.D.	ESPERIA
34)	912385	A.S.D.	EUROPA SPORT
35)	917118	A.S.D.	FRANCAVILLA CALCIO
36)	206268	A.S.D.	G.E.T. ORTA NOVA
37)	912407	POL.	GAETANO SALVEMINI
38)	720536		GALLIPOLI CALCIO S.R.L.
39)	69250		GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL
40)	203798	S.S.	GIOVENTU CASTELLANETA 94
41)	920356	A.S.D.	IL FORUM
42)	206023	A.S.D.	JUVENTUS S.MICHELE
43)	25960	U.S.	LECCE SPA
44)	720693	U.S.D.	LUCERA CALCIO
45)	28800	S.S.	MANFREDONIA CALCIO S.R.L.
46)	29640	A.C.D.	MASSAFRA
47)	919940	A.P.D.	MEDAGLIE D'ORO
48)	912901	A.S.D.	MODUGNESE
49)	911674	A.S.	MONTEFIORE
50)	205636	A.S.D.	NEW GREEN PARK
51)	917811	A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
52)	201718	POL.D.	NUOVO GLOBO



53)	202870	A.S.D.	OLIMPIA
54)	720590	POL.	OLIMPIA SACRO CUORE
55)	70764	A.S.D.	ORSA MAGGIORE
56)	204676	A.S.D.	PALESE
57)	912104	A.S.D.	PICCOLI CAMPIONI
58)	918362	A.D.	POL. TRANI 2006
59)	910991	CSCASD	PRIMI CALCIO LOCOROTONDO
60)	204371	A.S.D.	PRO GIOVENTU NOICATTARO
61)	201979	U.S.D.	PRO INTER
62)	720274		PUGLIA SPORT ALTAMURA
63)	71665	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT
64)	915026	F.C.D.	REAL ADELFA
65)	911634		REAL S. GIOVANNI
66)	202249	A.S.D.	RED BOYS
67)	201726	U.S.	RUV ESE
68)	203396	G.S.	S. PIO X
69)	912606	A.C.	SALENTO FOOTBALL
70)	206044	U.S.	SALICE
71)	720210	POL.D.	SAN CESA RIO A RIA SANA
72)	912882	A.D. POL.	SAN GERA RDO
73)	75704	U.S.D.	SAN SEVERO
74)	915464	A.C.D.	SANTERA MO
75)	910324	A.S.D.	SANT ONOFRIO CALCIO
76)	911307	POL.	SILVIUM GRAVINA
77)	917503	S.C.D.	SPORTING FRANCAVILLA
78)	910687	A.S.	SPORTING MANDURIA
79)	920501	A.S.D.	SPORTING SOLETO
80)	916359	POL.D.	STELLA ROSSA BISCEGLIE
81)	915291		TARANTO SPORT S.R.L.
82)	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
83)	206022	A.C.D.	TRINITA POLI
84)	72945	A.S.	UGENTO
85)	720275	A.S.D.	VIRTUS CALCIO BARI
86)	916087	A.S.D.	VIRTUS CALCIO TRANI
87)	917123	A.S.D.	VIRTUS CASARA NO
88)	206036	A.S.D.	VIRTUS LATERZA
89)	910140	A.S.D.	WONDERFUL BARI S.SPIRITO

SOCIETA' AMMESSE DI DIRITTO:

	MATRICOLA	SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIETA'
1)	912101	A.S.D.	ACCA DEMIA C. LA QUERCIA
2)	720589	A.S.D.	ANDRIA
3)	918596	POL.	ANDRIENSIS A.S.D.
4)	71086	A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
5)	205855	A.S.D.	ATHENA CALCIO BARLETTA
6)	202502	A.S.D.	AURORA CALCIO BARI
7)	61667	A.S.D.	AVANTI DEL FINI ALTA MURA
8)	911625	A.S.D.	B.S. SOCCER TEA M MONOPOLI
9)	5710	A.S.	BARI S.P.A.



10)	720185	S.S.D.	BARLETTA CALCIO S.R.L.
11)	914002	F.B.	BRINDISI 1912 S.R.L. S.D.
12)	720238	A.S.D.	CALIMERA
13)	59794	A.S.D.	CANOSA
14)	11140	A.S.D.	CASTELLANA
15)	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
16)	81022	A.S.D.	COPERTINO
17)	203989	A.S.D.	COSMANO SPORT
18)	911772	A.P.	CULTURALE NUOVA TARAS
19)	917828	POL.	DE GREGORIO A.S.D.
20)	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
21)	917783	A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971
22)	204008	A.S.D.	ESPERIA
23)	912385	A.S.D.	EUROPA SPORT
24)	917118	A.S.D.	FRANCAVILLA CALCIO
25)	206268	A.S.D.	G.E.T. ORTA NOVA
26)	912407	POL.	GAETANO SALVEMINI
27)	720536		GALLIPOLI CALCIO S.R.L.
28)	69250		GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL
29)	203798	S.S.	GIOV ENTU CASTELLA NETA 94
30)	206023	A.S.D.	JUV ENTUS S.MICHELE
31)	25960	U.S.	LECCE SPA
32)	720693	U.S.D.	LUCERA CALCIO
33)	28800	S.S.	MANFREDONIA CALCIO S.R.L.
34)	912901	A.S.D.	MODUGNESE
35)	911674	A.S.	MONTEFIORE
36)	205636	A.S.D.	NEW GREEN PARK
37)	917811	A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
38)	201718	POL.D.	NUOVO GLOBO
39)	720590	POL.	OLIMPIA SACRO CUORE
40)	70764	A.S.D.	ORSA MAGGIORE
41)	204676	A.S.D.	PALESE
42)	204371	A.S.D.	PRO GIOV ENTU NOICATTARO
43)	201979	U.S.D.	PRO INTER
44)	720274		PUGLIA SPORT ALTAMURA
45)	71665	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT
46)	911634		REAL S. GIOVANNI
47)	202249	A.S.D.	RED BOYS
48)	201726	U.S.	RUV ESE
49)	203396	G.S.	S. PIO X
50)	912606	A.C.	SALENTO FOOTBALL
51)	720210	POL.D.	SAN CESARIO ARIA SANA
52)	912882	A.D. POL.	SAN GERARDO
53)	910324	A.S.D.	SANT ONOFRIO CALCIO
54)	915464	A.C.D.	SANTERAMO
55)	910687	A.S.	SPORTING MANDURIA
56)	920501	A.S.D.	SPORTING SOLETO
57)	915291		TARANTO SPORT S.R.L.
58)	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
59)	206022	A.C.D.	TRINITA POLI
60)	720275	A.S.D.	VIRTUS CALCIO BARI
61)	917123	A.S.D.	VIRTUS CASARANO



62)	206036	A.S.D.	VIRTUS LATERZA
63)	910140	A.S.D.	WONDERFUL BARI S.SPIRITO

SOCIETA' AMMESSE A COMPLETAMENTO ORGANICO:

	MATRICOLA	SIGLA	DENOMINAZIONE SOCIETA'
1)	720391	A.S.D.	ALBEROBELLONOCI
2)	917806	A.S.	ANTONELLI
3)	720350	U.S.	AUDACE CERIGNOLA
4)	920015	POL.D.	BELLAVISTA
5)	720588	POL.D.	BOYS B. CALCIO
6)	921469	A.S.D.	CA PO DI LEUCA
7)	917708	A.S.D.	CRYOS TALSANO
8)	29640	A.C.D.	MASSAFRA
9)	919940	A.P.D.	MEDAGLIE D'ORO
10)	202870	A.S.D.	OLIMPIA
11)	910991	CSCASD	PRIMI CALCIO LOCOROTONDO
12)	915026	F.C.D.	REAL ADELFA
13)	206044	U.S.	SALICE
14)	75704	U.S.D.	SAN SEVERO
15)	911307	POL.	SILVIUM GRAVINA
16)	916359	POL.D.	STELLA ROSSA BISCEGLIE
17)	72945	A.S.	UGENTO

SOCIETA' PRECLUSE:

Per mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2008 – 2009, a Campionati o Tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini.

1)	916314	A.S.D.	AMICI DEL CALCIO
2)	206274	S.S.	CARBONARA SPORT
3)	920356	A.S.D.	IL FORUM
4)	912104	A.S.D.	PICCOLI CAMPIONI
5)	917503	S.C.D.	SPORTING FRANCAVILLA
6)	916087	A.S.D.	VIRTUS CALCIO TRANI

SOCIETA' RETROCESSE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

1)	201720	A.S.D.	BORGOVILLA CALCIO SPORT
2)	918362	A.D.	POL. TRANI 2006
3)	911167	A.S.D.	CRISTO RE

POSTICIPO INIZIO CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI

Per motivi organizzativi interni e per consentire alla Rappresentativa Regionale Allievi di partecipare ad un Torneo Federale in Montenegro, l'inizio dei campionati regionali Allievi e Giovanissimi è posticipato a **Domenica 4 Ottobre 2009.**



SCUOLE DI CALCIO

- “Scuole di Calcio”

Solo le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola di Calcio” ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo i criteri e i requisiti stabiliti ed elencati nel successivo paragrafo c).

- “Scuole di Calcio Qualificate”

Le “Scuole di Calcio” della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in possesso degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti ed elencati nel successivo paragrafo b), vengono identificate quali “Scuole di Calcio Qualificate.

- “Centri Calcistici di Base”

Tutte le Società, che svolgono comunque attività in almeno una delle tre categorie di base, ma che non sono in possesso dei requisiti minimi richiesti per costituire una “Scuola di Calcio” ufficiale della FIGC, vengono identificate come “Centri Calcistici di Base” (si vedano, al riguardo, le indicazioni fornite nel successivo paragrafo d).

a) Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze

In considerazione della necessità di coordinare sempre meglio le attività calcistiche giovanili dai 5 ai 12 anni e valutare le trasformazioni in atto e le relative necessità territoriali, tutte le Società che svolgono attività, anche se in una sola delle categorie di base (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti), devono presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il modulo per il censimento (che viene fornito nell'allegato n°1 al presente C.U.) della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base, unitamente alla domanda di partecipazione all'attività ufficiale locale della categoria Piccoli Amici e/o dei tornei Pulcini ed Esordienti, che determinerà successivamente l'appartenenza ad una delle tre tipologie citate.

Il riconoscimento ufficiale quale Scuola di Calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico a cui i Presidenti dei Comitati Regionali territorialmente competenti provvederanno a trasmettere i moduli di censimento e le successive documentazioni presentate dalle Società per il tramite del rispettivo Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

È compito delle Delegazioni della LND territorialmente competenti verificare che la compilazione dei moduli sia corretta e completa in ogni voce.

Le Delegazioni della LND territorialmente competenti non dovranno ritenere valide le iscrizioni ai tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti, se entro 15 giorni dall'inizio del Torneo non verrà loro consegnato dalla società interessata il modulo di censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico di Base (Allegato 1).

Le Delegazioni della LND territorialmente competenti potranno ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati nel modulo di censimento anche successivamente alla data di consegna e comunque entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente.



Nei moduli di censimento è obbligatorio indicare la denominazione esatta della Società dichiarante la “Scuola di Calcio Qualificata” o “Scuola di Calcio” o “Centro Calcistico di Base”.

Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, a qualsiasi tipologia appartengano, devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

1. diffusione obbligatoria e consegna della “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it) ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati;
2. impianto sportivo idoneo per l'avviamento e l'insegnamento del gioco del calcio in relazione al numero di bambini/e ed alla loro ripartizione oraria e giornaliera durante l'intera settimana;
3. attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio;
4. condizioni igienico-ambientali idonee ad accogliere gli iscritti alla “Scuola di Calcio” o al “Centro Calcistico di Base”;
5. nomina di un Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o del “Centro Calcistico di Base”, che sia componente del Consiglio Direttivo della Società stessa;
6. partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della “Scuola di Calcio” o del “Centro Calcistico di Base” alle riunioni organizzate presso le Delegazioni della LND territorialmente competenti, se-condo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico;
7. un medico, quale coordinatore dei servizi di tutela sanitaria.

b) Requisiti “Scuole di Calcio Qualificate”

Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio Qualificata”, è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

1. affiliazione da almeno due stagioni sportive alla FIGC (non viene considerata la stagione sportiva in corso);
2. attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI e ALLIEVI. A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei delle Categorie di Base un numero di squadre da riportare al numero dei tesserati per le categorie di riferimento (per la categoria Pulcini, fino a 15 tesserati almeno 1 squadra, fino a 30 almeno 2 squadre, e così via; per la categoria Esordienti, fino a 20 tesserati almeno 1 squadra, fino a 40 tesserati almeno 2 squadre, e così via);
3. tesseramento di almeno 3 Tecnici qualificati iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC, nei ruoli di Allenatore di base o Istruttore Giovani Calciatori, di I Categoria, di II Categoria o di III Categoria. Fermo restando l'obbligo di destinare i 3 Tecnici con qualifica federale alle tre categorie dell'Attività di Base, con la possibilità che ricoprano il ruolo di coordinatori di dette categorie, potranno essere utilizzati, oltre ad eventuali altri Tecnici qualificati, anche gli “Istruttori di Scuola Calcio” abilitati ad operare dal Settore Giovanile e Scolastico, che abbiano partecipato ai corsi CONI - FIGC.
4. tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale e iscritto all'albo del Settore Tecnico. Questo ruolo potrà essere ricoperto anche da uno dei Tecnici qualificati sopra citati;



5. consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da allegare sia al modulo di censimento della Scuola di Calcio che al modulo di iscrizione della squadra ai tornei, entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente;
6. realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico, possibilmente con una Scuola Elementare o Materna (si vedano, per adempiere a tale requisito, le indicazioni generali riportate nell'allegato n°5 a questo C.U.);
7. presentazione e realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di un progetto di attività di informazione ed aggiornamento, con almeno cinque incontri, rivolto a Dirigenti, Tecnici e Genitori, su temi regolamentari, educativi, psicopedagogici, tecnici e medici. Il progetto di informazione e aggiornamento sul regolamento e sulla funzione arbitrale deve obbligatoriamente essere attuato nell'ambito dei cinque incontri, in collaborazione con la Sezione AIA del territorio, prevedendo di informare e coinvolgere le altre "Scuole di Calcio" e i "Centri Calcistici di Base" presenti nel proprio territorio. La programmazione di tali incontri dovrà essere comunicata al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND.
8. collaborazione di uno Psicologo di provata esperienza quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane. Il Settore Giovanile e Scolastico si farà promotore di iniziative mirate alla formazione specifica di tali figure professionali.
9. rapporto istruttore/allievi/e non inferiore a 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori), in tutte le categorie giovanili;
10. rapporto non inferiore ad 1:30 fra tecnici qualificati operanti nella Scuola Calcio (iscritti all'albo del Settore Tecnico e "Istruttori di Scuola Calcio" CONI-FIGC) e numero di bambini/e iscritti alla Scuola di Calcio (p.e.: per 150 iscritti almeno 5 tra Tecnici qualificati e "Istruttori di Scuola Calcio" CONI-FIGC);
11. programmazione tecnico-didattica, con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da allegare al modulo di censimento della "Scuola di Calcio" entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente e da realizzare facendo riferimento alla "Guida Tecnica per le Scuole di Calcio" del Settore Giovanile e Scolastico;
12. numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
 - PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni
 - PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni
 - ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni
13. attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio (1 pallone per ciascun bambino/a; presenza di porte di misure ridotte di m. 4x2, 5-6x1, 80-2, ecc.);
14. partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. "Sei Bravo a... Scuola di Calcio", "Fun Football", ecc.);
15. partecipazione alle attività delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito, viene considerata "squadra mista" una squadra che coinvolge almeno 3 bambine.

c) Requisiti "Scuole di Calcio"



Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio”, è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

1. almeno un anno di affiliazione alla FIGC (non viene considerato l'anno in corso);
2. attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI. Valutate le difficoltà tecnico-organizzative a cui molte Società vanno ancora incontro e considerato che l'attuazione di tali principi è da considerare realizzabile solo nel medio termine, viene prorogata anche per la corrente stagione sportiva la possibilità di ottenere deroga per la sola categoria “Piccoli Amici”, purché la richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Comitato Regionale territorialmente competente, congiuntamente al modulo di censimento. A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei delle Categorie di Base un numero di squadre da riportare al numero dei tesserati per le rispettive categorie: per la categoria Pulcini: fino a 15 tesserati almeno 1 squadra, fino a 30 almeno 2 squadre e così via; per la categoria Esordienti: fino a 20 tesserati almeno 1 squadra, fino a 40 tesserati almeno 2 squadre e così via;
3. rapporto istruttore/allievi/e non inferiore a 1:20 (p.e. per 150 iscritti almeno 8 istruttori), in tutte le categorie giovanili;
4. tesseramento di almeno 2 Tecnici qualificati iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC, nei ruoli di “Allenatore di Base” o “Istruttore Giovani Calciatori”, di “I Categoria”, di “II Categoria” o di “III Categoria”;
5. tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico. Questo ruolo potrà essere ricoperto anche da uno dei due Tecnici qualificati sopra citati;
6. consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, sia in allegato al modulo di censimento della Scuola di Calcio che in allegato al modulo di iscrizione della squadra ai tornei entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente;
7. programmazione tecnico-didattica con indicazione di obiettivi, metodi e contenuti da allegare al modulo di censimento della Scuola di Calcio entro i termini stabiliti dal Comitato Regionale territorialmente competente e da realizzare facendo riferimento alla “Guida Tecnica per le Scuole di Calcio” del Settore Giovanile e Scolastico;
8. numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:
 - PICCOLI AMICI minimo 10 bambini/e 5/8 anni
 - PULCINI minimo 14 bambini/e 8/10 anni
 - ESORDIENTI minimo 18 bambini/e 10/12 anni

Rilevata l'oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all'attività dei PICCOLI AMICI;

9. partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”, “Fun Football”, ecc.);



10. attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio (1 pallone per ciascun bambino/a; presenza di porte di misure ridotte di m. 4x2, 5-6x1, 80-2, ecc.) È previsto, inoltre, che le Scuole di Calcio si avvalgano della collaborazione di un esperto in psicopedagogia. Qualora non fosse possibile avvalersi della consulenza di tale figura professionale, le Società dovranno obbligatoriamente organizzare riunioni informative con lo Psicologo, il Medico e il Tecnico indicati dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale.

Per accedere al riconoscimento quali Scuole di Calcio possono essere costituiti inizialmente i "Centri Calcistici di Base".

Requisiti "Centri Calcistici di Base"

Possono costituire "Centri Calcistici di Base" le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque partecipano all'attività ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti. È tuttavia indispensabile, oltre a possedere i requisiti stabiliti e rispettare gli adempimenti appresso indicati, segnalare i nominativi del Dirigente Responsabile e del Responsabile Tecnico della Società per le categorie di base (preferibilmente qualificato dal Settore Tecnico o abilitato dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso i corsi CONI-FIGC). Tali Società sono peraltro tenute, nella presente stagione sportiva, ad iscrivere ai corsi CONI-FIGC eventuali altre persone cui siano affidati incarichi tecnici. Per tutte le Società che operano come "Centri Calcistici di Base" (ed in particolare per quelle di nuova costituzione ed affiliazione) è previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale, in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, con partecipazione obbligatoria per almeno un tecnico ed un Dirigente della stessa Società.

In tale corso verranno illustrate norme e regolamenti specifici, cenni di metodologia, didattica e programmazione generale per le categorie di base. Si invitano le Delegazioni territorialmente competenti a darne la più ampia diffusione al fine di coinvolgere tutti gli operatori dei "Centri Calcistici di Base". Il Settore Giovanile e Scolastico si impegna a dare un significativo supporto a tutte le Società che svolgono l'Attività di Base, sia attraverso una Scuola di Calcio che attraverso un Centro Calcistico di Base.

Indirizzi tecnici

Secondo quanto stabilito congiuntamente dal Settore Giovanile e Scolastico e dal Settore Tecnico, l'attività praticata nelle "Scuole di Calcio" deve:

1. interessare i bambini/e di tutte e tre le fasce d'età: 5/8 anni – 1ª fascia – categoria "Piccoli Amici"; 8/10 anni – 2ª fascia – categoria "Pulcini"; 10/12 anni – 3ª fascia – categoria "Esordienti";
2. realizzarsi per un periodo non inferiore a sei mesi secondo il numero di ore e sedute minime settimanali indicato qui di seguito:
 - PICCOLI AMICI 60' a seduta, per due sedute settimanali;
 - PULCINI 80' a seduta, per due sedute settimanali;
 - ESORDIENTI 80' a seduta, possibilmente per tre sedute settimanali;
3. prevedere l'assicurazione obbligatoria di tutti i bambini/e iscritti/e: per la 1ª fascia tramite la "carta assicurativa" annuale emessa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; per la 2ª e 3ª fascia tramite il cartellino "giovani" (color verde) dello stesso Settore;
4. prevedere la visita medica di tutti i bambini/e, al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo quanto previsto nel paragrafo "8.2) Tutela medico-sportiva" del presente Comunicato Ufficiale n°1;



5. seguire le indicazioni contenute nelle pubblicazioni tecniche federali relative all'Attività di Base, disponibili presso gli Organi competenti della FIGC (con particolare riguardo alla "Guida Tecnica per le Scuole di Calcio" edita dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC) e nelle circolari esplicative diramate dallo stesso Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. I responsabili tecnici preposti all'Attività di Base ed operanti presso le Strutture periferiche garantiranno la necessaria assistenza tecnico-didattica e nello stesso tempo provvederanno a verificare periodicamente la qualità dei programmi svolti.

Il Settore Giovanile e Scolastico promuoverà, con opportuni incentivi, l'attività delle Società che costituiranno una "Scuola di Calcio". Le Scuole di Calcio, che non svolgono l'attività seguendo le disposizioni e gli orientamenti tecnico-didattico-metodologici dettati dal Settore Giovanile e Scolastico o che si rendono protagoniste di comportamento antisportivo all'interno ed all'esterno del terreno di gioco, possono incorrere in provvedimenti di progressiva entità fino alla revoca del riconoscimento quale Scuola di Calcio. Tale revoca può intervenire in qualsiasi momento della stagione sportiva.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

2. CAMPIONATI PROVINCIALI

COMUNICAZIONE

Si comunicano che per mero errore sono state riportate sul C.U. N° 1 del 09.07.2009 le squalifiche riferite ai seguenti calciatori, tutti appartenenti alla società A.S.D. Imperial Foggia:

- 1) **CAMPANARO Michele** – squalifica già scontata
- 2) **CARELLA Antonio** – squalifica già scontata
- 3) **PRESUTTI Attilio** – squalifica ridotta da n° 4 gare a n. 3 gare.

PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA E JUNIORES PROVINCIALE “.

Aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società interessati ed in considerazione del particolare momento economico che sta attraversando il Nostro Paese nonché per le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione al campionato provinciale di Terza Categoria e Juniores Provinciale si autorizzano i Signori Delegati Provinciali e Distrettuali a concedere PROROGA fino al **30 SETTEMBRE 2009** alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo Comitato Regionale n° 77 18 giugno 2009

Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 18.09.2009.

IL SEGRETARIO
(Carlo CASIELLO)

IL DELEGATO
(Luciano IMBRIANO)